

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 12 NOVEMBRE 2001, N. 31

e successive modificazioni

“Interventi regionali a sostegno delle piccole e medie imprese per iniziative in favore della qualità, dell’ambiente, della sicurezza e della responsabilità sociale”.

CRITERI E MODALITÀ PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI PREVISTI DAGLI ARTICOLI 9, 12, 15 E 17bis

1. SOGGETTI BENEFICIARI

Possono accedere ai contributi di cui alla l.r. 31/2001 le *piccole e medie* imprese con unità locali ubicate in Valle d’Aosta e che operano in Valle d’Aosta nei settori dell’industria, dell’artigianato, della ricettività turistica, del commercio, dei pubblici esercizi e dei servizi.

È ammessa a contributo la sola attività svolta in Valle d’Aosta.

1.1. DEFINIZIONE DI PICCOLA E MEDIA IMPRESA

Secondo la raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea serie L n. 124, del 20 maggio 2003, di cui di seguito, per comodità, si riporta un estratto delle disposizioni, sono considerate:

- piccole imprese quelle che occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro;
- medie imprese quelle che occupano meno di 250 persone e realizzano un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro o un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro.

Ai fini del presente articolo, i dati impiegati per calcolare gli effettivi e gli importi finanziari sono quelli riguardanti l’ultimo esercizio contabile chiuso.

Nel caso di imprese di nuova costituzione, i dati sono oggetto di una stima in buona fede.

Il numero di effettivi dell’impresa corrisponde al numero di unità lavorative/anno (ULA), cioè al numero di persone occupate a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di ULA. Gli effettivi sono composti: dai dipendenti, dai proprietari gestori, dai soci che svolgono

un'attività regolare nell'impresa e beneficiano di vantaggi finanziari da essa forniti. Gli apprendisti e gli studenti con contratti di formazione non rientrano negli effettivi.

Per le *imprese autonome* i dati vengono dedotti dai conti dell'impresa.

Si definiscono *imprese autonome* quelle che non sono identificabili come imprese associate o collegate.

Per le *imprese associate o collegate* i dati sono determinati sulla base dei conti consolidati, aggregando in modo proporzionale i dati relativi alle imprese di cui l'impresa è associata situate immediatamente a monte e a valle e aggiungendo quelli relativi alle imprese con le quali è collegata, con le modalità descritte nella raccomandazione.

Si definiscono *imprese associate* tutte le imprese non identificabili come imprese collegate e tali per cui un'impresa (impresa a monte) detiene, da sola o insieme ad altre imprese collegate, almeno il 25% del capitale o dei diritti di voto di un'altra impresa (impresa a valle). Un'impresa si definisce autonoma anche se viene superata la soglia del 25% se sono presenti le seguenti categorie di investitori:

- società pubbliche di partecipazione, società di capitale di rischio, persone fisiche o gruppi di persone fisiche, esercitanti regolare attività di investimento in capitali di rischio (business angels) che investono fondi propri in imprese non quotate, a condizione che il totale investito in una stessa impresa non superi 1.250.000 euro;
- università o centri di ricerca senza scopo di lucro;
- investitori istituzionali;
- autorità locali autonome aventi un budget annuale inferiore a 10 milioni di euro e meno di 5.000 abitanti.

Si definiscono *imprese collegate* quelle per cui:

- un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto di un'altra impresa;
- un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima o di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- un'impresa, azionista o socia di un'altra impresa, controlla da sola, in virtù di un accordo con altri azionisti o soci, la maggioranza dei diritti di voto di un'altra.

Si presume che non vi sia influenza dominante qualora gli investitori di cui al terzo capoverso non intervengano direttamente o indirettamente nella gestione dell'impresa, fermi restando i diritti che essi detengono in quanto azionisti o soci.

Le imprese si considerano collegate anche quando sussiste una delle relazioni indicate al quarto capoverso tramite una o più imprese o tramite una persona fisica o un gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto esercitando le loro attività o parte delle loro attività nello stesso mercato o su mercati contigui.

Un'impresa non può essere considerata PMI se almeno il 25% del capitale o dei diritti di voto è controllato direttamente o indirettamente da organismi collettivi pubblici o enti pubblici, salvo i casi sopra riportati.

2. CUMULABILITÀ

Gli aiuti previsti dalla legge non sono cumulabili con altri aiuti di Stato previsti da norme regionali, statali o comunitarie.

3. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande per la concessione dei contributi devono essere presentate prima dell'avvio delle iniziative cui le stesse si riferiscono alla Direzione assistenza imprese, ricerca, qualità e formazione professionale dell'Assessorato attività produttive e politiche del lavoro della Regione Valle d'Aosta - di seguito "struttura competente" - piazza della Repubblica, 15, Aosta.

Le spese sostenute precedentemente alla presentazione della domanda non potranno essere ammesse a contributo.

4. PROCEDIMENTI

La struttura competente, ricevuta la domanda di contributo ai sensi dell'articolo 9, 12, 15 o 17bis, effettua, entro 60 giorni, l'istruttoria tecnico-amministrativa preliminare e la presenta nella prima seduta utile del Comitato tecnico, previsto dall'articolo 12 della legge regionale 7 dicembre 1993, n. 84 (Interventi regionali in favore della ricerca e dello sviluppo), e successive modificazioni, che si riunisce almeno trimestralmente.

Sulla base del parere espresso dal Comitato tecnico viene predisposto, entro 30 giorni, il provvedimento dirigenziale di concessione o di diniego del contributo.

Al termine degli interventi previsti dagli articoli 9, 12, 15, 17bis, la struttura competente, ricevuta la relazione consuntiva relativa al progetto approvato, effettua l'istruttoria tecnico-amministrativa entro 60 giorni.

Effettuata l'istruttoria, nel caso in cui il contributo erogabile sulla base del consuntivo delle spese sostenute non superi quello determinato sulla base del preventivo delle stesse e gli investimenti effettuati siano sostanzialmente simili a quelli previsti, la struttura competente dispone, entro 30 giorni, l'erogazione del contributo.

Nel caso in cui il contributo erogabile sulla base del consuntivo delle spese sostenute non superi quello determinato sulla base del preventivo delle stesse ma gli investimenti effettuati siano diversi da quelli previsti, la struttura competente presenta l'istruttoria nella prima seduta utile del Comitato tecnico, che si riunisce almeno trimestralmente. Sulla base del parere del Comitato tecnico, la struttura competente dispone, entro 30

giorni, l'erogazione del contributo.

Nel caso in cui il contributo erogabile sulla base del consuntivo delle spese sostenute superi quello determinato sulla base del preventivo delle stesse in misura inferiore al 5% e gli investimenti effettuati siano sostanzialmente simili a quelli previsti, la struttura competente dispone, entro 30 giorni, l'erogazione del contributo nei limiti dell'importo preventivato.

Nel caso in cui il contributo erogabile sulla base del consuntivo delle spese sostenute superi quello determinato sulla base del preventivo delle stesse in misura inferiore al 5% ma gli investimenti effettuati siano diversi da quelli previsti, la struttura competente presenta l'istruttoria nella prima seduta utile del Comitato tecnico, che si riunisce almeno trimestralmente. Sulla base del parere espresso dal Comitato tecnico, la struttura competente dispone, entro 30 giorni, l'erogazione del contributo nei limiti dell'importo preventivato.

Nel caso in cui il contributo erogabile sulla base del consuntivo delle spese sostenute superi quello determinato sulla base del preventivo delle stesse in misura superiore al 5%, la struttura competente presenta l'istruttoria nella prima seduta utile del Comitato tecnico, che si riunisce almeno trimestralmente. Il Comitato valuta le ragioni degli scostamenti esposte dal beneficiario ed esprime un parere su di esse. Sulla base del parere del Comitato tecnico, la struttura competente dispone, entro 30 giorni, l'eventuale concessione di un ulteriore contributo mediante provvedimento dirigenziale e, nei successivi 30 giorni dall'adozione del provvedimento, l'erogazione del contributo.

5. CONTROLLI

La struttura competente svolge i controlli, anche per mezzo di visite presso l'azienda, per effettuare l'istruttoria tecnico-amministrativa, per verificare la conformità degli interventi al progetto presentato e per verificare il mantenimento nel tempo del sistema ammesso al finanziamento.

6. EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

I contributi vengono erogati a intervento concluso, sulla base della documentazione definitiva delle spese sostenute debitamente quietanzata, prodotta in originale alla struttura competente, che provvederà a restituirla, previa apposizione di apposito timbro, dopo l'erogazione del contributo.

7. INTENSITÀ DI AIUTO

Il contributo è determinato applicando alle singole voci di spesa le percentuali fissate dai regolamenti comunitari (CE) n. 68 /2001, relativo all'applicazione degli articoli 87

e 88 del trattato CE agli aiuti destinati alla formazione, e (CE) n. 70/2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese.

8. DETERMINAZIONE DEL COSTO ORARIO

Il costo orario del personale dipendente dovrà essere determinato con le seguenti modalità:

- sulla base della retribuzione effettiva mensile lorda (comprensiva di contributi di legge o contrattuali e di oneri differiti con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e diarie) secondo i contratti di lavoro e gli usi vigenti per l'impresa, per ogni persona impiegata nel progetto;
- ai fini della valorizzazione non si farà differenza tra ore normali e ore straordinarie;
- per il personale senza diritti di compenso per straordinari non potranno essere indicate, per ogni giorno, più ore di quante siano stabilite nell'orario di lavoro.

9. TIPOLOGIA DI INTERVENTI AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 - SISTEMI DI GESTIONE PER LA QUALITÀ

L'azione della legge, finalizzata a promuovere nelle imprese l'introduzione di metodologie e sistemi per gestire la qualità, si esplica per mezzo dei seguenti interventi:

- a) concessione di contributi per la realizzazione di studi di valutazione, aventi come finalità la verifica di opportunità, costi e benefici dell'introduzione di un sistema di gestione per la qualità conforme alle norme EN ISO 9000 o CEI EN 45000;
- b) concessione di contributi per la realizzazione di sistemi di gestione per la qualità, conformi alle norme EN ISO 9000 o CEI EN 45000;
- c) concessione di contributi per la prima certificazione della conformità dei sistemi di gestione per la qualità alle norme EN ISO 9000 o CEI EN 45000;
- d) concessione di contributi per il mantenimento della certificazione dei sistemi di gestione per la qualità per sei anni dalla prima certificazione;
- e) concessione di contributi per la certificazione della conformità a norme nazionali, comunitarie e internazionali di prodotti aziendali;

9.1. INCENTIVI FINANZIARI PER LA REALIZZAZIONE DI STUDI DI VALUTAZIONE

In attuazione dell'articolo 9, comma 1, lettera a) della legge, sono concessi contributi

alle imprese che realizzano studi di valutazione, facenti riferimento alle norme EN ISO 9000 o CEI EN 45000, che definiscano, partendo dall'analisi della reale situazione aziendale, l'opportunità, i costi, i benefici dell'introduzione di un sistema di gestione per la qualità e, nel caso che sia opportuno introdurlo, il programma degli interventi necessari per la sua realizzazione.

9.1.1. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE – art. 9, c. 1, lettera a)

Le domande di contributo devono essere presentate in competente bollo sui moduli predisposti dalla struttura competente prima della realizzazione dei relativi interventi.

La domanda deve consentire l'individuazione degli interventi e deve riportare le previsioni di spesa.

La durata complessiva dello studio di valutazione non potrà superare i 3 mesi dalla data di presentazione della domanda.

Dopo la realizzazione dell'intervento, dovrà essere presentata una relazione consuntiva, accompagnata dalla documentazione originale di spesa debitamente quietanzata, che illustri i risultati conseguiti e i costi sostenuti, motivando debitamente gli eventuali scostamenti rispetto alle previsioni di spesa.

Alla relazione consuntiva dovrà essere allegata copia dello studio di valutazione.

Non sarà ammessa a contributo documentazione di spesa avente data posteriore alla durata massima ammessa per lo studio di valutazione e neppure documentazione di spesa avente data anteriore alla data di presentazione della domanda.

L'erogazione del contributo sarà effettuata, per metà, ad intervento ultimato, dopo la presentazione della relazione consuntiva.

Qualora all'intervento segua la realizzazione, secondo i tempi stabiliti nelle presenti modalità, di un sistema di gestione per la qualità certificato conforme alle norme EN ISO 9000 o CEI EN 45000, sarà erogata un'ulteriore quota del contributo, di importo pari a quella già erogata, ad avvenuta presentazione del certificato di conformità del sistema.

9.1.2. CRITERI DI RILEVAZIONE DEI COSTI – art. 9, c. 1, lettera a)

Le spese sono riconosciute ammissibili all'erogazione del contributo solo se effettivamente sostenute e pagate, con la sola eccezione degli oneri differiti per il personale.

Per le singole categorie di spesa sono adottati i seguenti criteri:

- a) consulenze esterne: le spese, il cui importo deve essere commisurato alle dimensioni dell'impresa e non deve eccedere il normale costo di mercato, dovranno essere documentate mediante fatture o note di addebito quietanzate e saranno

calcolate sulla base del loro ammontare al netto dell'I.V.A.;

- b) studi e analisi condotti da personale dipendente dell'impresa con la partecipazione, in funzione di coordinamento dell'intervento, di un consulente esterno: il costo sarà individuato in base alle ore impiegate, valorizzate al relativo costo orario, da determinarsi come indicato all'articolo 8 delle presenti modalità, e sarà attestato tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

9.1.3. PERCENTUALI E MASSIMALI DI CONTRIBUTO – art. 9, c. 1, lettera a)

Il contributo è determinato applicando alle categorie di spesa le percentuali stabilite dalla Commissione europea:

- a) per consulenze esterne: **50%**;
- b) per studi e analisi condotti da personale dipendente dell'impresa con la partecipazione, in funzione di coordinamento dell'intervento, di un consulente esterno: **35%**.

Il costo del personale interno dipendente di cui alla lettera b) è ammesso a contributo fino ad un massimo pari alla somma del costo del consulente esterno e delle spese di trasferta del consulente esterno. Non sono pertanto ammissibili a contributo interventi che comportino esclusivamente costi per studi e analisi condotti da personale dipendente dell'impresa.

Il contributo non può comunque superare l'importo di **6.000 euro** per impresa.

9.2. INCENTIVI FINANZIARI PER LA REALIZZAZIONE DI SISTEMI DI GESTIONE PER LA QUALITÀ

In attuazione dell'articolo 9 comma 1 lettera b) della legge, sono concessi contributi alle imprese che realizzino sistemi di gestione per la qualità, intesi come l'adeguamento delle strategie aziendali, della struttura organizzativa, delle responsabilità gestionali, delle procedure e delle risorse, secondo quanto previsto dalle norme EN ISO 9000 o CEI EN 45000.

La conformità del sistema di gestione per la qualità alla norma viene attestata da parte di organismi che il beneficiario può scegliere fra quelli accreditati dal sistema nazionale o da strutture equivalenti in ambito internazionale riconosciute dal sistema nazionale.

9.2.1. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE – art. 9, c. 1, lettera b)

Le domande di contributo devono essere presentate in competente bollo sui moduli predisposti dalla struttura competente prima della realizzazione dei relativi interventi.

La domanda deve consentire l'individuazione degli interventi e deve riportare le previsioni di spesa.

La durata complessiva del progetto non potrà superare i 18 mesi dalla data di presentazione della domanda.

Dopo la realizzazione degli interventi, dovrà essere presentata una relazione consuntiva, accompagnata dalla documentazione originale di spesa debitamente quietanzata, illustrante i risultati conseguiti e i costi sostenuti, motivando debitamente gli eventuali scostamenti rispetto alle previsioni di spesa.

Alla relazione consuntiva dovrà essere allegata copia del manuale qualità in forma non controllata, da fornire in visione alla struttura competente.

Non sarà ammessa a contributo documentazione di spesa avente data posteriore alla durata massima ammessa per il progetto e neppure documentazione di spesa avente data anteriore alla data di presentazione della domanda.

L'erogazione del contributo avverrà dopo la certificazione della conformità del sistema di assicurazione della qualità aziendale alle norme EN ISO 9000 o CEI EN 45000 da parte di organismi accreditati, previa presentazione dell'attestato di certificazione.

9.2.2. CRITERI DI RILEVAZIONE DEI COSTI – art. 9, c. 1, lettera b)

Le spese sono riconosciute ammissibili all'erogazione del contributo solo se effettivamente sostenute e pagate, con la sola eccezione degli oneri differiti per il personale.

Per le singole categorie di spesa sono adottati i seguenti criteri:

a) *consulenze esterne riguardanti l'attuazione del sistema qualità.*

Le spese, il cui importo deve essere commisurato alle dimensioni dell'impresa e non deve eccedere il normale costo di mercato, dovranno essere documentate mediante fatture o note di addebito quietanzate e saranno calcolate sulla base del loro ammontare al netto dell'I.V.A..

b) *acquisto di beni strumentali per prove e controlli.*

I beni dovranno essere presenti in azienda, dovranno essere indicati nei documenti costituenti il sistema di gestione per la qualità e dovranno essere utilizzati per la gestione della qualità.

La spesa sarà documentata mediante fatture quietanzate e sarà calcolata sulla base del loro ammontare al netto dell'I.V.A., compresi eventuali dazi doganali, spese di trasporto, imballo e montaggio, con esclusione di qualsiasi ricarico per spese generali.

c) *formazione, compreso il costo orario del personale dipendente.*

Le spese relative potranno riguardare attività di formazione del personale coinvolto

nel sistema di gestione per la qualità, interne o esterne all'azienda. In particolare:

- c1) le spese per la formazione del personale dipendente dell'azienda presso formatori esterni all'azienda dovranno essere documentate mediante fatture quietanzate e saranno calcolate sulla base del loro ammontare al netto dell'I.V.A.

Sarà ammesso a contributo il costo del personale dipendente in formazione esterna individuato in base alle ore di durata del corso valorizzate al relativo costo orario, da determinarsi come indicato all'articolo 8 delle presenti modalità, e attestato tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. Saranno ammesse a contributo le spese di trasferta del personale stesso regolarmente documentate, nella misura prevista per il personale dell'amministrazione regionale;

- c2) le spese per l'intervento di formatori esterni in azienda dovranno essere documentate mediante fatture o note di addebito quietanzate e saranno calcolate sulla base del loro ammontare al netto dell'I.V.A.;

- c3) il costo del personale interno dipendente, in funzione docente, qualora ne abbia comprovata capacità, e il costo del personale interno dipendente in funzione discente sarà individuato in base alle ore di durata del corso valorizzate al relativo costo orario, da determinarsi come indicato all'articolo 8 delle presenti modalità, e sarà attestato tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

Il costo del personale interno dipendente che partecipa al progetto di formazione in funzione discente è ammesso a contributo fino ad un massimo pari alla somma del costo del personale docente e delle spese di trasferta del personale docente e dei partecipanti.

Le spese relative alla formazione saranno ammesse a contributo soltanto se rientranti all'interno di un programma di formazione, documentato mediante le dispense utilizzate e verificabile da parte della struttura competente mediante comunicazione preventiva delle date degli interventi e dell'elenco degli allievi.

d) *interventi di laboratori esterni.*

Le spese ammissibili potranno riguardare i costi di metrologia e taratura di apparecchiature e strumenti utilizzati nel controllo qualità, indicati nei documenti costituenti il sistema di gestione per la qualità. L'intervento dovrà essere effettuato da laboratori accreditati dal sistema nazionale o da strutture equivalenti in ambito internazionale riconosciute dal sistema nazionale.

La spesa sarà documentata mediante fatture quietanzate e sarà calcolata sulla base del loro ammontare al netto dell'I.V.A..

e) *acquisizione di programmi per elaboratore elettronico.*

Le spese ammissibili per l'acquisizione di programmi per elaboratore elettronico dovranno riguardare i costi per programmi, acquistati o fatti realizzare da tecnici,

per la gestione del sistema di gestione per la qualità.

La spesa sarà documentata mediante fatture o note di addebito quietanzate e sarà calcolata sulla base del loro ammontare al netto dell'I.V.A..

Per le spese relative alla realizzazione in proprio di beni strumentali o di programmi per elaboratore elettronico, l'impresa dovrà presentare una perizia asseverata, redatta da un tecnico competente per materia, nella quale siano indicati i materiali utilizzati, le loro quantità e le ore impiegate per la realizzazione, nonché la conformità del manufatto alle norme vigenti.

f) *acquisto di norme tecniche.*

Le spese ammissibili per l'acquisto di norme tecniche dovranno riguardare i costi per l'acquisto di documenti utili per la certificazione del sistema di gestione per la qualità.

La spesa sarà documentata mediante fatture quietanzate e sarà calcolata sulla base del loro ammontare al netto dell'I.V.A..

g) *apporto professionale del personale interno dipendente.*

Il costo del personale dipendente, che non potrà superare il 15% della spesa complessiva ammessa a contributo, sarà individuato in base alle ore impiegate, valorizzate al relativo costo orario, da determinarsi come indicato all'articolo 8 delle presenti modalità, e sarà attestato tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

9.2.3. PERCENTUALI E MASSIMALI DI CONTRIBUTO – art. 9, c. 1, lettera b)

Il contributo è determinato applicando alle singole categorie di spesa le percentuali seguenti:

- a) *consulenze esterne: 50%*;
- b) *acquisto di beni strumentali per prove e controlli:*
 - 1) per le piccole imprese: **15%**;
 - 2) per le medie imprese: **7,5%**;
- c) *formazione del personale dipendente: 35%*;
- d) *interventi di laboratori esterni: 50%*;
- e) *acquisizioni di programmi:*
 - 1) per le piccole imprese: **15%**;
 - 2) per le medie imprese: **7,5%**;
- f) *acquisto di norme tecniche:*
 - 1) per le piccole imprese: **15%**;

2) per le medie imprese: **7,5%**;

g) *apporto professionale del personale dipendente*: **35%**.

Il contributo non può comunque superare l'importo di **30.000 euro** per impresa.

9.3. INCENTIVI FINANZIARI PER LA CERTIFICAZIONE DI SISTEMI DI GESTIONE PER LA QUALITÀ

In attuazione dell'*articolo 9, comma 1, lettera c)* della legge, sono concessi contributi alle imprese che intendano certificare il proprio sistema di gestione per la qualità.

I contributi sono concessi a fronte di spese per il primo rilascio della certificazione, da parte di organismi accreditati dal sistema nazionale o da strutture equivalenti in ambito internazionale riconosciute dal sistema nazionale, della conformità dei sistemi di assicurazione della qualità alle norme EN ISO 9000 o CEI EN 45000.

9.3.1. *MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE* – art. 9, c. 1, lettera c)

Le domande di contributo dovranno essere presentate in competente bollo sui moduli predisposti dalla struttura competente prima della realizzazione dei relativi interventi e saranno accompagnate dalle previsioni di spesa.

La certificazione del sistema di gestione per la qualità dovrà essere conseguita entro 12 mesi dalla data di ultimazione del sistema.

Dopo la realizzazione degli interventi dovrà essere presentata una relazione consuntiva, accompagnata dalla documentazione originale di spesa debitamente quietanzata e dall'originale dell'attestato di certificazione, che dovrà essere fornito in visione alla struttura competente. Dovranno essere debitamente motivati gli eventuali scostamenti rispetto alle previsioni di spesa.

9.3.2. *CRITERI DI RILEVAZIONE DEI COSTI* – art. 9, c. 1, lettera c)

I contributi sono concessi per le spese sostenute dai beneficiari per lo svolgimento delle procedure di certificazione, comprese le spese di trasferta dei certificatori, a fronte di interventi di organismi di certificazione accreditati.

La spesa sarà documentata mediante fatture quietanzate e sarà calcolata sulla base del loro ammontare al netto dell'I.V.A..

9.3.3. *PERCENTUALI E MASSIMALI DI CONTRIBUTO* – art. 9, c. 1, lettera c)

Il contributo è determinato applicando alla spesa per la consulenza dell'ente certificatore la percentuale del **50%**.

Il contributo non può comunque superare l'importo di **6.000 euro** per impresa.

9.4. INCENTIVI FINANZIARI PER IL MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE DI SISTEMI DI GESTIONE PER LA QUALITÀ

In attuazione dell'articolo 9, comma 1, lettera d) della legge, sono concessi contributi alle imprese che intendano mantenere la certificazione del proprio sistema di gestione per la qualità per i primi sei anni dopo la prima certificazione.

9.4.1. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE – art. 9, c. 1, lettera d)

Le domande di contributo dovranno essere presentate in competente bollo sui moduli predisposti dalla struttura competente prima della realizzazione dei relativi interventi e saranno accompagnate dalle previsioni di spesa.

Dopo l'effettuazione degli interventi dovrà essere presentata una relazione consuntiva, accompagnata dalla documentazione originale di spesa debitamente quietanzata e dalla copia del verbale della visita ispettiva. Dovranno essere debitamente motivati gli eventuali scostamenti rispetto alle previsioni di spesa.

9.4.2. CRITERI DI RILEVAZIONE DEI COSTI – art. 9, c. 1, lettera d)

I contributi sono concessi a fronte delle spese sostenute per gli interventi di organismi di certificazione accreditati, comprese le spese di trasferta.

La spesa sarà documentata mediante fatture quietanzate e sarà calcolata sulla base del loro ammontare al netto dell'I.V.A..

9.4.3. PERCENTUALI E MASSIMALI DI CONTRIBUTO – art. 9, c. 1, lettera d)

Il contributo è determinato applicando alla spesa per la consulenza dell'ente certificatore la percentuale del **50%**.

Il contributo non può comunque superare l'importo di **3.000 euro** per impresa ed in ragione di ogni anno.

9.5. INCENTIVI FINANZIARI PER LA CERTIFICAZIONE DI PRODOTTI

In attuazione dell'articolo 9, comma 1, lettera e) della legge, sono concessi contributi alle imprese che intendano certificare la conformità di prodotti aziendali rispetto a norme nazionali, comunitarie e internazionali.

La certificazione di prodotti aziendali è intesa come ottenimento di un marchio,

nazionale o internazionale, attestante la conformità dei prodotti stessi a normative nazionali, comunitarie o internazionali.

La certificazione di prodotto non deve riguardare interventi resisi necessari in seguito a prescrizioni di legge.

9.5.1 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE – art. 9, c. 1, lettera e)

Le domande di contributo devono essere presentate in competente bollo sui moduli predisposti dalla struttura competente prima della realizzazione dei relativi interventi.

Non saranno ammesse a contributo domande che abbiano per oggetto più di 3 certificazioni di prodotto in ragione di ogni annualità.

La domanda deve consentire l'individuazione degli interventi e deve riportare le previsioni di spesa.

La durata complessiva del progetto non potrà superare i 18 mesi dalla data di presentazione della domanda.

Dopo la realizzazione degli interventi, dovrà essere presentata una relazione consuntiva, accompagnata dalla documentazione originale di spesa debitamente quietanzata, illustrante i costi sostenuti, motivando debitamente gli eventuali scostamenti rispetto alle previsioni di spesa.

Alla relazione consuntiva dovrà essere allegato, in visione, l'originale della certificazione conseguita.

Non sarà ammessa a contributo documentazione di spesa avente data posteriore alla durata massima ammessa per il progetto e neppure documentazione di spesa avente data anteriore alla data di presentazione della domanda.

9.5.2. CRITERI DI RILEVAZIONE DEI COSTI – art. 9, c. 1, lettera e)

I contributi sono concessi per le spese sostenute dai beneficiari per:

- a) interventi di laboratori esterni;
- b) interventi di organismi di certificazione accreditati, comprese le spese di trasferta.

La spesa sarà documentata mediante fatture quietanzate e sarà calcolata sulla base del loro ammontare al netto dell'I.V.A..

9.5.3. PERCENTUALI E MASSIMALI DI CONTRIBUTO – art. 9, c. 1, lettera e)

Il contributo è determinato applicando alla categoria di spesa la percentuale stabilita dalla Commissione europea:

- a) interventi di laboratori esterni: **50%**;

b) interventi di organismi di certificazione: **50%**.

Il contributo non può comunque superare l'importo di **6.000 euro** per impresa.

10. TIPOLOGIA DI INTERVENTI AI SENSI DELL'ARTICOLO 12 - SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE

L'azione della legge, finalizzata a promuovere nelle imprese l'introduzione di metodologie e sistemi di gestione ambientale, si esplica per mezzo dei seguenti interventi:

- a) concessione di contributi per la realizzazione di studi di valutazione, aventi come finalità la verifica di opportunità, costi e benefici dell'introduzione di un sistema di gestione ambientale conforme alle norme EN ISO 14000 o al regolamento EMAS;
- b) concessione di contributi per la realizzazione di sistemi di gestione ambientale, conformi alle norme EN ISO 14000 o al regolamento EMAS;
- c) concessione di contributi per la prima certificazione della conformità dei sistemi di gestione ambientale alle norme EN ISO 14000 o per la prima registrazione della dichiarazione ambientale conforme al regolamento EMAS;
- d) concessione di contributi per il mantenimento della certificazione o per la conferma della dichiarazione ambientale dei sistemi di gestione ambientale per sei anni dalla prima certificazione o dalla prima registrazione;
- e) concessione di contributi per la certificazione della conformità a norme nazionali, comunitarie e internazionali di prodotti aziendali che ne garantiscano la qualità ecologica;

10.1 INCENTIVI FINANZIARI PER LA REALIZZAZIONE DI STUDI DI VALUTAZIONE

In attuazione dell'*articolo 12, comma 1, lettera a)* della legge, sono concessi contributi alle imprese che realizzano studi di valutazione, facenti riferimento alle norme EN ISO 14000 o al regolamento EMAS, che definiscano, partendo dall'analisi della reale situazione aziendale, l'opportunità, i costi, i benefici dell'introduzione di un sistema di gestione ambientale e, nel caso che sia opportuno introdurlo, il programma degli interventi necessari per la sua realizzazione.

10.1.1. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE – art. 12, c. 1, lettera a)

Le domande di contributo devono essere presentate in competente bollo sui moduli predisposti dalla struttura competente prima della realizzazione dei relativi interventi.

La domanda deve consentire l'individuazione degli interventi e deve riportare le previsioni di spesa.

La durata complessiva dello studio di valutazione non potrà superare i 3 mesi dalla data di presentazione della domanda.

Dopo la realizzazione dell'intervento, dovrà essere presentata una relazione consuntiva, accompagnata dalla documentazione originale di spesa debitamente quietanzata, che illustri i risultati conseguiti e i costi sostenuti, motivando debitamente gli eventuali scostamenti rispetto alle previsioni di spesa.

Alla relazione consuntiva dovrà essere allegata copia dello studio di valutazione.

Non sarà ammessa a contributo documentazione di spesa avente data posteriore alla durata massima ammessa per lo studio di valutazione e neppure documentazione di spesa avente data anteriore alla data di presentazione della domanda.

L'erogazione del contributo sarà effettuata, per metà, ad intervento ultimato, dopo la presentazione della relazione consuntiva.

Qualora all'intervento segua la realizzazione, secondo i tempi stabiliti nelle presenti modalità, di un sistema di gestione ambientale certificato conforme alle norme EN ISO 14000 o registrato conforme al regolamento EMAS, sarà erogata un'ulteriore quota del contributo, di importo pari a quella già erogata, ad avvenuta presentazione del certificato di conformità del sistema o ad avvenuta registrazione della dichiarazione ambientale convalidata.

10.1.2. CRITERI DI RILEVAZIONE DEI COSTI – art. 12, c. 1, lettera a)

Le spese sono riconosciute ammissibili all'erogazione dei contributi solo se effettivamente sostenute e pagate, con la sola eccezione degli oneri differiti per il personale.

Per le singole categorie di spesa sono adottati i seguenti criteri:

- a) consulenze esterne: le spese, il cui importo deve essere commisurato alle dimensioni dell'impresa e non deve eccedere il normale costo di mercato, dovranno essere documentate mediante fatture o note di addebito quietanzate e saranno calcolate sulla base del loro ammontare al netto dell'I.V.A.;
- b) studi e analisi condotti da personale dipendente dell'impresa con la partecipazione, in funzione di coordinamento dell'intervento, di un consulente esterno: il costo sarà individuato in base alle ore impiegate, valorizzate al relativo costo orario, da determinarsi come indicato all'articolo 8 delle presenti modalità, e sarà attestato tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

10.1.3. PERCENTUALI E MASSIMALI DI CONTRIBUTO – art. 12, c. 1, lettera a)

Il contributo è determinato applicando alle categorie di spesa le percentuali stabilite dalla Commissione europea:

- a) per consulenze esterne: **50%**;
- b) per studi e analisi condotti da personale dipendente dell'impresa con la partecipazione, in funzione di coordinamento dell'intervento, di un consulente esterno: **35%**.

Il costo del personale interno dipendente di cui alla lettera b) è ammesso a contributo fino ad un massimo pari alla somma del costo del consulente esterno e delle spese di trasferta del consulente esterno. Non sono ammissibili a contributo interventi che comportino esclusivamente costi per studi e analisi condotti da personale dipendente dell'impresa.

Il contributo non può comunque superare l'importo di **6.000 euro** per impresa.

10.2. INCENTIVI FINANZIARI PER LA REALIZZAZIONE DI SISTEMI DI GESTIONE AMBIENTALE

In attuazione dell'articolo 12 comma 1 lettera b) della legge, sono concessi contributi alle imprese che realizzino sistemi di gestione ambientale, intesi come l'adeguamento delle strategie aziendali, della struttura organizzativa, delle responsabilità gestionali, delle procedure e delle risorse, secondo quanto previsto dalle norme EN ISO 14000 o dal regolamento EMAS.

La conformità del sistema di gestione ambientale alla norma viene attestata da parte di organismi che il beneficiario può scegliere fra quelli accreditati dal sistema nazionale o da strutture equivalenti in ambito internazionale riconosciute dal sistema nazionale.

10.2.1 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE – art. 12, c. 1, lettera b)

Le domande di contributo devono essere presentate in competente bollo sui moduli predisposti dalla struttura competente prima della realizzazione dei relativi interventi.

La domanda deve consentire l'individuazione degli interventi e deve riportare le previsioni di spesa.

La durata complessiva del progetto non potrà superare i 18 mesi dalla data di presentazione della domanda.

Dopo la realizzazione degli interventi, dovrà essere presentata una relazione consuntiva, accompagnata dalla documentazione originale di spesa debitamente quietanzata, illustrante i risultati conseguiti e i costi sostenuti, motivando debitamente gli eventuali scostamenti rispetto alle previsioni di spesa.

Alla relazione consuntiva dovrà essere allegata copia della documentazione del sistema ambientale, in forma non controllata, da fornire in visione alla struttura competente.

Non sarà ammessa a contributo documentazione di spesa avente data posteriore alla durata massima ammessa per il progetto e neppure documentazione di spesa avente data anteriore alla data di presentazione della domanda.

L'erogazione del contributo avverrà dopo la certificazione della conformità o la registrazione della dichiarazione ambientale convalidata del sistema di gestione ambientale rispettivamente alle norme EN ISO 14000 o al regolamento EMAS da parte di organismi accreditati, previa presentazione dell'attestato di certificazione o della registrazione della dichiarazione ambientale.

10.2.2. CRITERI DI RILEVAZIONE DEI COSTI – art. 12, c. 1, lettera b)

Le spese sono riconosciute ammissibili all'erogazione del contributo solo se effettivamente sostenute e pagate, con la sola eccezione degli oneri differiti per il personale.

Per le singole categorie di spesa sono adottati i seguenti criteri:

a) consulenze esterne riguardanti l'attuazione del sistema ambientale

Le spese, il cui importo deve essere commisurato alle dimensioni dell'impresa e non deve eccedere il normale costo di mercato, dovranno essere documentate mediante fatture o note di addebito quietanzate e saranno calcolate sulla base del loro ammontare al netto dell'I.V.A..

b) acquisto di beni strumentali per prove e controlli

I beni dovranno essere presenti in azienda, dovranno essere indicati nei documenti costituenti il sistema di gestione ambientale e dovranno essere utilizzati per il sistema di gestione ambientale.

c) acquisto di apparecchiature per la riduzione dell'inquinamento

I beni, che dovranno permettere una riduzione dell'inquinamento oltre ai limiti previsti dalle norme vigenti, dovranno essere presenti in azienda e dovranno essere indicati nei documenti costituenti il sistema di gestione ambientale.

Il loro costo sarà ammesso a contributo per il solo sovracosto necessario per superare il livello di tutela ambientale prescritta dalle norme.

La spesa sarà documentata mediante fatture quietanzate e sarà calcolata sulla base del loro ammontare al netto dell'I.V.A., compresi eventuali dazi doganali, spese di trasporto, imballo e montaggio, con esclusione di qualsiasi ricarico per spese generali.

d) formazione, compreso il costo orario del personale dipendente

Le spese relative potranno riguardare attività di formazione del personale coinvolto

nel sistema di gestione ambientale, interne o esterne all'azienda. In particolare:

d1) le spese per la formazione del personale dipendente dell'azienda presso formatori esterni all'azienda dovranno essere documentate mediante fatture quietanzate e saranno calcolate sulla base del loro ammontare al netto dell'I.V.A..

Sarà ammesso a contributo il costo del personale dipendente in formazione esterna individuato in base alle ore di durata del corso valorizzate al relativo costo orario, da determinarsi come indicato all'articolo 8 delle presenti modalità, e attestato tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. Saranno ammesse a contributo le spese di trasferta del personale stesso regolarmente documentate, nella misura prevista per il personale dell'amministrazione regionale;

d2) le spese per l'intervento di formatori esterni in azienda dovranno essere documentate mediante fatture o note di addebito quietanzate e saranno calcolate sulla base del loro ammontare al netto dell'I.V.A.;

d3) il costo del personale interno dipendente, in funzione docente, qualora ne abbia comprovata capacità, e il costo del personale interno dipendente in funzione discente sarà individuato in base alle ore di durata del corso valorizzate al relativo costo orario, da determinarsi come indicato all'articolo 8 delle presenti modalità, e sarà attestato tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

Il costo del personale interno dipendente che partecipa al progetto di formazione in funzione discente è ammesso a contributo fino ad un massimo pari alla somma del costo del personale docente e delle spese di trasferta del personale docente e dei partecipanti.

Le spese relative alla formazione saranno ammesse a contributo soltanto se rientranti all'interno di un programma di formazione, documentato mediante le dispense utilizzate e verificabile da parte della struttura competente mediante comunicazione preventiva delle date degli interventi e dell'elenco degli allievi.

e) *interventi di laboratori esterni*

Le spese ammissibili potranno riguardare i costi di metrologia e taratura di apparecchiature e strumenti utilizzati nel controllo ambientale, indicati nei documenti costituenti il sistema di gestione ambientale. L'intervento dovrà essere effettuato da laboratori accreditati dal sistema nazionale o da strutture equivalenti in ambito internazionale riconosciute dal sistema nazionale.

La spesa sarà documentata mediante fatture quietanzate e sarà calcolata sulla base del loro ammontare al netto dell'I.V.A..

f) *acquisizione di programmi per elaboratore elettronico*

Le spese ammissibili per l'acquisizione di programmi per elaboratore elettronico dovranno riguardare i costi per programmi, acquistati o fatti realizzare da tecnici,

per la gestione del sistema di gestione ambientale.

La spesa sarà documentata mediante fatture o note di addebito quietanzate e sarà calcolata sulla base del loro ammontare al netto dell'I.V.A..

Per le spese relative alla realizzazione in proprio di beni strumentali o di programmi per elaboratore elettronico, l'impresa dovrà presentare una perizia asseverata, redatta da un tecnico competente per materia, nella quale siano indicati i materiali utilizzati, le loro quantità e le ore impiegate per la realizzazione, nonché la conformità del manufatto alle norme vigenti

g) *acquisto di norme tecniche.*

Le spese ammissibili per l'acquisto di norme tecniche dovranno riguardare i costi per l'acquisto di documenti utili per la certificazione o registrazione del sistema di gestione ambientale.

La spesa sarà documentata mediante fatture quietanzate e sarà calcolata sulla base del loro ammontare al netto dell'I.V.A..

h) *apporto professionale del personale interno dipendente.*

Il costo del personale dipendente, che non potrà superare il 15% della spesa complessiva ammessa a contributo, sarà individuato in base alle ore impiegate, valorizzate al relativo costo orario, da determinarsi come indicato all'articolo 8 delle presenti modalità, e sarà attestato tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

10.2.3. PERCENTUALI E MASSIMALI DI CONTRIBUTO – art. 12, c. 1, lettera b)

Il contributo è determinato applicando alle singole categorie di spesa le percentuali seguenti:

- a) *consulenze esterne: 50%*;
- b) *acquisto di beni strumentali per prove e controlli:*
 - 1) per le piccole imprese: **15%**;
 - 2) per le medie imprese: **7,5%**;
- c) *acquisto di apparecchiature per la riduzione dell'inquinamento:*
 - 1) per le piccole imprese: **15%**;
 - 2) per le medie imprese: **7,5%**;
- d) *formazione del personale dipendente: 35%*;
- e) *interventi di laboratori esterni: 50%*;
- f) *acquisizioni di programmi:*
 - 1) per le piccole imprese: **15%**;

- 2) per le medie imprese: **7,5%**;
- g) *acquisto di norme tecniche*:
 - 1) per le piccole imprese: **15%**;
 - 2) per le medie imprese: **7,5%**;
- h) *apporto professionale del personale dipendente*: **35%**.

Il contributo non può comunque superare l'importo di **30.000 euro** per impresa.

10.3. INCENTIVI FINANZIARI PER LA CERTIFICAZIONE O LA REGISTRAZIONE DI SISTEMI DI GESTIONE AMBIENTALE

In attuazione dell'articolo 12, comma 1, lettera c) della legge, sono concessi contributi alle imprese che intendano certificare il proprio sistema di gestione ambientale o registrare la propria dichiarazione ambientale convalidata.

I contributi sono concessi a fronte di spese per il primo rilascio della certificazione o per la prima registrazione, da parte di organismi accreditati dal sistema nazionale o da strutture equivalenti in ambito internazionale riconosciute dal sistema nazionale, della conformità dei sistemi di gestione ambientale alle norme EN ISO 14000 o al regolamento EMAS.

10.3.1. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE – art. 12, c. 1, lettera c)

Le domande di contributo dovranno essere presentate in competente bollo sui moduli predisposti dalla struttura competente prima della realizzazione dei relativi interventi e saranno accompagnate dalle previsioni di spesa.

La certificazione del sistema di gestione ambientale o la registrazione della dichiarazione ambientale convalidata dovrà essere conseguita entro 12 mesi dalla data di ultimazione del sistema.

Dopo la realizzazione degli interventi dovrà essere presentata una relazione consuntiva, accompagnata dalla documentazione originale di spesa debitamente quietanzata e dall'originale dell'attestato di certificazione o di registrazione, che dovrà essere fornito in visione alla struttura competente. Dovranno essere debitamente motivati gli eventuali scostamenti rispetto alle previsioni di spesa.

10.3.2. CRITERI DI RILEVAZIONE DEI COSTI – art. 12, c. 1, lettera c)

I contributi sono concessi per le spese sostenute dai beneficiari per lo svolgimento delle procedure di certificazione, comprese le spese di trasferta dei certificatori, a fronte di interventi di organismi di certificazione accreditati.

La spesa sarà documentata mediante fatture quietanzate e sarà calcolata sulla base del loro ammontare al netto dell'I.V.A..

10.3.3. PERCENTUALI E MASSIMALI DI CONTRIBUTO – art. 12, c. 1, lettera c)

Il contributo è determinato applicando alla spesa per la consulenza dell'ente certificatore la percentuale del **50%**.

Il contributo non può comunque superare l'importo di **6.000 euro** per impresa.

10.4. INCENTIVI FINANZIARI PER IL MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE DI SISTEMI DI GESTIONE AMBIENTALE

In attuazione dell'*articolo 12, comma 1, lettera d)* della legge, sono concessi contributi alle imprese che intendano mantenere la certificazione o la registrazione del proprio sistema di gestione ambientale per i primi sei anni dopo la prima certificazione o registrazione.

10.4.1. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE – art. 12, c. 1, lettera d)

Le domande di contributo dovranno essere presentate in competente bollo sui moduli predisposti dalla struttura competente prima della realizzazione dei relativi interventi e saranno accompagnate dalle previsioni di spesa.

Dopo l'effettuazione degli interventi dovrà essere presentata una relazione consuntiva, accompagnata dalla documentazione originale di spesa debitamente quietanzata e copia del verbale della visita ispettiva. Dovranno essere debitamente motivati gli eventuali scostamenti rispetto alle previsioni di spesa.

10.4.2. CRITERI DI RILEVAZIONE DEI COSTI - art. 12, c. 1, lettera d)

I contributi sono concessi a fronte delle spese sostenute per gli interventi di organismi di certificazione accreditati, comprese le spese di trasferta.

La spesa sarà documentata mediante fatture quietanzate e sarà calcolata sulla base del loro ammontare al netto dell'I.V.A..

10.4.3. PERCENTUALI E MASSIMALI DI CONTRIBUTO – art. 12, c. 1, lettera d)

Il contributo è determinato applicando alla spesa per la consulenza dell'ente certificatore la percentuale del **50%**.

Il contributo non può comunque superare l'importo di **3.000 euro** per impresa ed in ragione di ogni anno.

10.5. INCENTIVI FINANZIARI PER LA CERTIFICAZIONE DI PRODOTTI

In attuazione dell'*articolo 12, comma 1, lettera e)* della legge, sono concessi contributi alle imprese che intendano certificare la conformità di prodotti aziendali rispetto a norme nazionali, comunitarie e internazionali che ne garantiscano la qualità ecologica, mediante l'ottenimento di un marchio.

La certificazione di prodotto non deve riguardare interventi resisi necessari in seguito a prescrizioni di legge.

10.5.1. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE – art. 12, c. 1, lettera e)

Le domande di contributo devono essere presentate in competente bollo sui moduli predisposti dalla struttura competente prima della realizzazione dei relativi interventi.

Non saranno ammesse a contributo domande che abbiano per oggetto più di 3 certificazioni di prodotto in ragione di ogni annualità.

La domanda deve consentire l'individuazione degli interventi e deve riportare le previsioni di spesa.

La durata complessiva del progetto non potrà superare i 18 mesi dalla data di presentazione della domanda.

Dopo la realizzazione degli interventi, dovrà essere presentata una relazione consuntiva, accompagnata dalla documentazione originale di spesa debitamente quietanzata, illustrante i costi sostenuti, motivando debitamente gli eventuali scostamenti rispetto alle previsioni di spesa.

Alla relazione consuntiva dovrà essere allegato, in visione, l'originale della certificazione conseguita.

Non sarà ammessa a contributo documentazione di spesa avente data posteriore alla durata massima ammessa per il progetto e neppure documentazione di spesa avente data anteriore alla data di presentazione della domanda.

10.5.2. CRITERI DI RILEVAZIONE DEI COSTI - art. 12, c. 1, lettera e)

I contributi sono concessi per le spese sostenute dai beneficiari per:

- a) interventi di laboratori esterni;
- b) interventi di organismi di certificazione accreditati, comprese le spese di trasferta.

La spesa sarà documentata mediante fatture quietanzate e sarà calcolata sulla base del loro ammontare al netto dell'I.V.A..

10.5.3. PERCENTUALI E MASSIMALI DI CONTRIBUTO – art. 12, c. 1, lettera e)

Il contributo è determinato applicando alla categoria di spesa la percentuale stabilita dalla Commissione europea:

- a) interventi di laboratori esterni: **50%**;
- b) interventi di organismi di certificazione: **50%**.

Il contributo non può comunque superare l'importo di **6.000 euro** per impresa.

11. TIPOLOGIA DI INTERVENTI AI SENSI DELL'ARTICOLO 15 - SISTEMI DI GESTIONE PER LA SICUREZZA

L'azione della legge, finalizzata a promuovere nelle imprese l'introduzione di metodologie e sistemi per gestire la sicurezza aziendale, si esplica per mezzo dei seguenti interventi:

- a) concessione di contributi per la realizzazione di studi di valutazione, aventi come finalità la verifica di opportunità, costi e benefici dell'introduzione di un sistema di gestione per la sicurezza aziendale conforme alla norma OHSAS 18001;
- b) concessione di contributi per la realizzazione di sistemi di gestione per la sicurezza aziendale, conformi alla norma OHSAS 18001;
- c) concessione di contributi per la prima certificazione della conformità dei sistemi di gestione per la sicurezza aziendale alla norma OHSAS 18001;
- d) concessione di contributi per il mantenimento della certificazione dei sistemi di gestione per la sicurezza aziendale per sei anni dalla prima certificazione.

11.1 INCENTIVI FINANZIARI PER LA REALIZZAZIONE DI STUDI DI VALUTAZIONE

In attuazione dell'articolo 15, comma 1, lettera a) della legge, sono concessi contributi alle imprese che realizzano studi di valutazione, facenti riferimento alla norma OHSAS 18001, che definiscano, partendo dall'analisi della reale situazione aziendale, l'opportunità, i costi, i benefici dell'introduzione di un sistema di gestione per la sicurezza aziendale e, nel caso che sia opportuno introdurlo, il programma degli interventi necessari per la sua realizzazione.

11.1.1. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE – art. 15, c. 1, lettera a)

Le domande di contributo devono essere presentate in competente bollo sui moduli

predisposti dalla struttura competente prima della realizzazione dei relativi interventi.

La domanda deve consentire l'individuazione degli interventi e deve riportare le previsioni di spesa.

La durata complessiva dello studio di valutazione non potrà superare i 3 mesi dalla data di presentazione della domanda.

Dopo la realizzazione dell'intervento, dovrà essere presentata una relazione consuntiva, accompagnata dalla documentazione originale di spesa debitamente quietanzata, che illustri i risultati conseguiti e i costi sostenuti, motivando debitamente gli eventuali scostamenti rispetto alle previsioni di spesa.

Alla relazione consuntiva dovrà essere allegata copia dello studio di valutazione.

Non sarà ammessa a contributo documentazione di spesa avente data posteriore alla durata massima ammessa per lo studio di valutazione e neppure documentazione di spesa avente data anteriore alla data di presentazione della domanda.

L'erogazione del contributo sarà effettuata, per metà, ad intervento ultimato, dopo la presentazione della relazione consuntiva.

Qualora all'intervento segua la realizzazione, secondo i tempi stabiliti nelle presenti modalità, di un sistema di gestione per la sicurezza aziendale certificato conforme alla norma OHSAS 18001, sarà erogata un'ulteriore quota del contributo, di importo pari a quella già erogata, ad avvenuta presentazione del certificato di conformità del sistema.

11.1.2. CRITERI DI RILEVAZIONE DEI COSTI – art. 15, c. 1, lettera a)

Le spese sono riconosciute ammissibili all'erogazione del contributo solo se effettivamente sostenute e pagate, con la sola eccezione degli oneri differiti per il personale.

Per le singole categorie di spesa sono adottati i seguenti criteri:

- a) consulenze esterne: le spese, il cui importo deve essere commisurato alle dimensioni dell'impresa e non deve eccedere il normale costo di mercato, dovranno essere documentate mediante fatture o note di addebito quietanzate e saranno calcolate sulla base del loro ammontare al netto dell'I.V.A.;
- b) studi e analisi condotti da personale dipendente dell'impresa: con la partecipazione, in funzione di coordinamento dell'intervento, di un consulente esterno: il costo, sarà individuato in base alle ore impiegate valorizzate al relativo costo orario, da determinarsi come indicato all'articolo 8 delle presenti modalità, e sarà attestato tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

11.1.3. PERCENTUALI E MASSIMALI DI CONTRIBUTO – art. 15, c. 1, lettera a)

Il contributo è determinato applicando alle categorie di spesa le percentuali stabilite dalla Commissione europea:

- a) per consulenze esterne: **50%**;
- b) per studi e analisi condotti da personale dipendente dell'impresa con la partecipazione, in funzione di coordinamento dell'intervento, di un consulente esterno: **35%**.

Il costo del personale interno dipendente di cui alla lettera b) è ammesso a contributo fino ad un massimo pari alla somma del costo del consulente esterno e delle spese di trasferta del consulente esterno. Non sono ammissibili a contributo interventi che comportino esclusivamente costi per studi e analisi condotti da personale dipendente dell'impresa.

Il contributo non può comunque superare l'importo di **6.000 euro** per impresa.

11.2. INCENTIVI FINANZIARI PER LA REALIZZAZIONE DI SISTEMI DI GESTIONE PER LA SICUREZZA AZIENDALE

In attuazione dell'articolo 15 comma 1 lettera b) della legge, sono concessi contributi alle imprese che realizzino sistemi di gestione per la sicurezza aziendale, intesi come l'adeguamento delle strategie aziendali, della struttura organizzativa, delle responsabilità gestionali, delle procedure e delle risorse, secondo quanto previsto dalla norma OHSAS 18001.

La conformità del sistema di gestione per la sicurezza aziendale alla norma viene attestata da parte di organismi che il beneficiario può scegliere fra quelli accreditati dal sistema nazionale o da strutture equivalenti in ambito internazionale riconosciute dal sistema nazionale.

11.2.1 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE – art. 15, c. 1, lettera b)

Le domande di contributo devono essere presentate in competente bollo sui moduli predisposti dalla struttura competente prima della realizzazione dei relativi interventi.

La domanda deve consentire l'individuazione degli interventi e deve riportare le previsioni di spesa.

La durata complessiva del progetto non potrà superare i 18 mesi dalla data di presentazione della domanda.

Dopo la realizzazione degli interventi, dovrà essere presentata una relazione consuntiva, accompagnata dalla documentazione originale di spesa debitamente quietanzata, illustrante i risultati conseguiti e i costi sostenuti, motivando debitamente

gli eventuali scostamenti rispetto alle previsioni di spesa.

Alla relazione consuntiva dovrà essere allegata copia del manuale di sicurezza, in forma non controllata, da fornire in visione alla struttura competente.

Non sarà ammessa a contributo documentazione di spesa avente data posteriore alla durata massima ammessa per il progetto e neppure documentazione di spesa avente data anteriore alla data di presentazione della domanda.

L'erogazione del contributo avverrà dopo la certificazione della conformità del sistema di gestione per la sicurezza aziendale alla norma OHSAS 18001 da parte di organismi accreditati, previa presentazione dell'attestato di certificazione.

11.2.2. CRITERI DI RILEVAZIONE DEI COSTI - art. 15, c. 1, lettera b)

Le spese sono riconosciute ammissibili all'erogazione del contributo solo se effettivamente sostenute e pagate, con la sola eccezione degli oneri differiti per il personale.

Per le singole categorie di spesa sono adottati i seguenti criteri:

a) consulenze esterne riguardanti l'attuazione del sistema di sicurezza aziendale

Le spese, il cui importo deve essere commisurato alle dimensioni dell'impresa e non deve eccedere il normale costo di mercato, dovranno essere documentate mediante fatture o note di addebito quietanzate e saranno calcolate sulla base del loro ammontare al netto dell'I.V.A..

b) acquisto di beni strumentali per prove e controlli

I beni dovranno essere presenti in azienda, dovranno essere indicati nei documenti costituenti il sistema di gestione per la sicurezza aziendale e dovranno essere utilizzati per la gestione della sicurezza.

La spesa sarà documentata mediante fatture quietanzate e sarà calcolata sulla base del loro ammontare al netto dell'I.V.A., compresi eventuali dazi doganali, spese di trasporto, imballo e montaggio, con esclusione di qualsiasi ricarico per spese generali.

c) formazione, compreso il costo orario del personale dipendente

Le spese relative potranno riguardare attività di formazione del personale coinvolto nel sistema di gestione per la sicurezza aziendale, interne o esterne all'azienda. In particolare:

c1) le spese per la formazione del personale dipendente dell'azienda presso formatori esterni all'azienda dovranno essere documentate mediante fatture quietanzate e saranno calcolate sulla base del loro ammontare al netto dell'I.V.A.

Sarà ammesso a contributo il costo del personale dipendente in formazione

esterna individuato in base alle ore di durata del corso valorizzate al relativo costo orario, da determinarsi come indicato all'articolo 8 delle presenti modalità, e attestato tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. Saranno ammesse a contributo le spese di trasferta del personale stesso regolarmente documentate, nella misura prevista per il personale dell'amministrazione regionale;

c2) le spese per l'intervento di formatori esterni in azienda dovranno essere documentate mediante fatture o note di addebito quietanzate e saranno calcolate sulla base del loro ammontare al netto dell'I.V.A.;

c3) il costo del personale interno dipendente, in funzione docente, qualora ne abbia comprovata capacità, e il costo del personale interno dipendente in funzione discente sarà individuato in base alle ore di durata del corso valorizzate al relativo costo orario, da determinarsi come indicato all'articolo 8 delle presenti modalità, e sarà attestato tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

Il costo del personale interno dipendente che partecipa al progetto di formazione in funzione discente è ammesso a contributo fino ad un massimo pari alla somma del costo del personale docente e delle spese di trasferta del personale docente e dei partecipanti.

Le spese relative alla formazione saranno ammesse a contributo soltanto se rientranti all'interno di un programma di formazione, documentato mediante le dispense utilizzate e verificabile da parte della struttura competente mediante comunicazione preventiva delle date degli interventi e dell'elenco degli allievi.

d) *interventi di laboratori esterni*

Le spese ammissibili potranno riguardare i costi di metrologia e taratura di apparecchiature e strumenti utilizzati nel controllo della sicurezza, indicati nei documenti costituenti il sistema di gestione per la sicurezza aziendale. L'intervento dovrà essere effettuato da laboratori accreditati dal sistema nazionale o da strutture equivalenti in ambito internazionale riconosciute dal sistema nazionale.

La spesa sarà documentata mediante fatture quietanzate e sarà calcolata sulla base del loro ammontare al netto dell'I.V.A.

e) *acquisizione di programmi per elaboratore elettronico.*

Le spese ammissibili per l'acquisizione di programmi per elaboratore elettronico dovranno riguardare i costi per programmi, acquistati o fatti realizzare da tecnici, per la gestione del sistema di gestione per la sicurezza aziendale.

La spesa sarà documentata mediante fatture o note di addebito quietanzate e sarà calcolata sulla base del loro ammontare al netto dell'I.V.A.

Per le spese relative alla realizzazione in proprio di beni strumentali o di programmi per elaboratore elettronico, l'impresa dovrà presentare una perizia asseverata, redatta da un tecnico competente per materia, nella quale siano indicati i materiali

utilizzati, le loro quantità e le ore impiegate per la realizzazione, nonché la conformità del manufatto alle norme vigenti.

f) *acquisto di norme tecniche.*

Le spese ammissibili per l'acquisto di norme tecniche dovranno riguardare i costi per l'acquisto di documenti utili per la certificazione del sistema di gestione per la sicurezza aziendale.

La spesa sarà documentata mediante fatture quietanzate e sarà calcolata sulla base del loro ammontare al netto dell'I.V.A..

g) *apporto professionale del personale interno dipendente.*

Il costo del personale dipendente, che non potrà superare il 15% della spesa complessiva ammessa a contributo, sarà individuato in base alle ore impiegate, valorizzate al relativo costo orario, da determinarsi come indicato all'articolo 8 delle presenti modalità, e sarà attestato tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

11.2.3. PERCENTUALI E MASSIMALI DI CONTRIBUTO – art. 15, c. 1, lettera b)

Il contributo è determinato applicando alle singole categorie di spesa le percentuali seguenti:

- a) *consulenze esterne: 50%*;
- b) *acquisto di beni strumentali per prove e controlli:*
 - 1) per le piccole imprese: **15%**;
 - 2) per le medie imprese: **7,5%**;
- c) *formazione del personale dipendente: 35%*;
- d) *interventi di laboratori esterni: 50%*;
- e) *acquisizioni di programmi:*
 - 1) per le piccole imprese: **15%**;
 - 2) per le medie imprese: **7,5%**;
- f) *acquisto di norme tecniche:*
 - 1) per le piccole imprese: **15%**;
 - 2) per le medie imprese: **7,5%**;
- g) *apporto professionale del personale dipendente: 35%*.

Il contributo non può comunque superare l'importo di **30.000 euro** per impresa.

11.3. INCENTIVI FINANZIARI PER LA CERTIFICAZIONE DI SISTEMI DI GESTIONE PER LA SICUREZZA AZIENDALE

In attuazione dell'articolo 15, comma 1, lettera c) della legge, sono concessi contributi alle imprese che intendano certificare il proprio sistema di gestione per la sicurezza aziendale.

I contributi sono concessi a fronte di spese per il primo rilascio della certificazione, da parte di organismi accreditati dal sistema nazionale o da strutture equivalenti in ambito internazionale riconosciute dal sistema nazionale, della conformità dei sistemi di assicurazione della sicurezza aziendale alla norma OHSAS 18001.

11.3.1. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE – art. 15, c. 1, lettera c)

Le domande di contributo dovranno essere presentate in competente bollo sui moduli predisposti dalla struttura competente prima della realizzazione dei relativi interventi e saranno accompagnate dalle previsioni di spesa.

La certificazione del sistema di gestione per la sicurezza aziendale dovrà essere conseguita entro 12 mesi dalla data di ultimazione del sistema.

Dopo la realizzazione degli interventi dovrà essere presentata una relazione consuntiva, accompagnata dalla documentazione originale di spesa debitamente quietanzata e dall'originale dell'attestato di certificazione, che dovrà essere fornito in visione alla struttura competente. Dovranno essere debitamente motivati gli eventuali scostamenti rispetto alle previsioni di spesa.

11.3.2. CRITERI DI RILEVAZIONE DEI COSTI – art. 15, c. 1, lettera c)

I contributi sono concessi per le spese sostenute dai beneficiari per lo svolgimento delle procedure di certificazione, comprese le spese di trasferta dei certificatori, a fronte di interventi di organismi di certificazione accreditati.

La spesa sarà documentata mediante fatture quietanzate e sarà calcolata sulla base del loro ammontare al netto dell'I.V.A..

11.3.3. PERCENTUALI E MASSIMALI DI CONTRIBUTO – art. 15, c. 1, lettera c)

Il contributo è determinato applicando alla spesa per la consulenza dell'ente certificatore la percentuale del **50%**.

Il contributo non può comunque superare l'importo di **6.000 euro** per impresa.

11.4. INCENTIVI FINANZIARI PER IL MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE DI SISTEMI DI GESTIONE PER LA SICUREZZA AZIENDALE

In attuazione dell'articolo 15, comma 1, lettera d) della legge, sono concessi contributi alle imprese che intendano mantenere la certificazione del proprio sistema di gestione per la sicurezza aziendale per i primi sei anni dopo la prima certificazione.

11.4.1. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE – art. 15, c. 1, lettera d)

Le domande di contributo dovranno essere presentate in competente bollo sui moduli predisposti dalla struttura competente prima della realizzazione dei relativi interventi e saranno accompagnate dalle previsioni di spesa.

Dopo l'effettuazione degli interventi dovrà essere presentata una relazione consuntiva, accompagnata dalla documentazione originale di spesa debitamente quietanzata e copia del verbale della visita ispettiva. Dovranno essere debitamente motivati gli eventuali scostamenti rispetto alle previsioni di spesa.

11.4.2. CRITERI DI RILEVAZIONE DEI COSTI – art. 15, c. 1, lettera d)

I contributi sono concessi a fronte delle spese sostenute per gli interventi di organismi di certificazione accreditati, comprese le spese di trasferta.

La spesa sarà documentata mediante fatture quietanzate e sarà calcolata sulla base del loro ammontare al netto dell'I.V.A..

11.4.3. PERCENTUALI E MASSIMALI DI CONTRIBUTO – art. 15, c. 1, lettera d)

Il contributo è determinato applicando alla spesa per la consulenza dell'ente certificatore la percentuale del **50%**.

Il contributo non può comunque superare l'importo di **3.000 euro** per impresa ed in ragione di ogni anno.

12. TIPOLOGIA DI INTERVENTI AI SENSI DELL'ARTICOLO 17bis - SISTEMI DI GESTIONE DELLA RESPONSABILITÀ SOCIALE

L'azione della legge, finalizzata a promuovere nelle imprese l'introduzione di metodologie e sistemi per gestire la responsabilità sociale, si esplica per mezzo dei seguenti interventi:

a) concessione di contributi per la realizzazione di studi di valutazione, aventi come

finalità la verifica di opportunità, costi e benefici dell'introduzione di un sistema di gestione della responsabilità sociale conforme alla norma SA 8000;

- b) concessione di contributi per la realizzazione di sistemi di gestione della responsabilità sociale, conformi alla norma SA 8000;
- c) concessione di contributi per la prima certificazione della conformità dei sistemi di gestione della responsabilità sociale alla norma SA 8000;
- d) concessione di contributi per il mantenimento della certificazione dei sistemi di gestione della responsabilità sociale per sei anni dalla prima certificazione.

12.1 INCENTIVI FINANZIARI PER LA REALIZZAZIONE DI STUDI DI VALUTAZIONE

In attuazione dell'articolo 17bis, comma 1, lettera a) della legge, sono concessi contributi alle imprese che realizzano studi di valutazione, facenti riferimento alla norma SA 8000, che definiscano, partendo dall'analisi della reale situazione aziendale, l'opportunità, i costi, i benefici dell'introduzione di un sistema di gestione della responsabilità sociale e, nel caso che sia opportuno introdurlo, il programma degli interventi necessari per la sua realizzazione.

12.1.1. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE – art. 17bis, c. 1, lettera a)

Le domande di contributo devono essere presentate in competente bollo sui moduli predisposti dalla struttura competente prima della realizzazione dei relativi interventi.

La domanda deve consentire l'individuazione degli interventi e deve riportare le previsioni di spesa.

La durata complessiva dello studio di valutazione non potrà superare i 3 mesi dalla data di presentazione della domanda.

Dopo la realizzazione dell'intervento, dovrà essere presentata una relazione consuntiva, accompagnata dalla documentazione originale di spesa debitamente quietanzata, che illustri i risultati conseguiti e i costi sostenuti, motivando debitamente gli eventuali scostamenti rispetto alle previsioni di spesa.

Alla relazione consuntiva dovrà essere allegata copia dello studio di valutazione.

Non sarà ammessa a contributo documentazione di spesa avente data posteriore alla durata massima ammessa per lo studio di valutazione e neppure documentazione di spesa avente data anteriore alla data di presentazione della domanda.

L'erogazione del contributo sarà effettuata, per metà, ad intervento ultimato, dopo la presentazione della relazione consuntiva.

Qualora all'intervento segua la realizzazione, secondo i tempi stabiliti nelle presenti

modalità, di un sistema di gestione della responsabilità sociale certificato conforme alla norma SA 8000, sarà erogata un'ulteriore quota del contributo, di importo pari a quella già erogata, ad avvenuta presentazione del certificato di conformità del sistema.

12.1.2. CRITERI DI RILEVAZIONE DEI COSTI – art. 17bis, c. 1, lettera a)

Le spese sono riconosciute ammissibili all'erogazione del contributo solo se effettivamente sostenute e pagate, con la sola eccezione degli oneri differiti per il personale.

Per le singole categorie di spesa sono adottati i seguenti criteri:

- a) consulenze esterne: le spese, il cui importo deve essere commisurato alle dimensioni dell'impresa e non deve eccedere il normale costo di mercato, dovranno essere documentate mediante fatture o note di addebito quietanzate e saranno calcolate sulla base del loro ammontare al netto dell'I.V.A.;
- b) studi e analisi condotti da personale dipendente dell'impresa con la partecipazione, in funzione di coordinamento dell'intervento, di un consulente esterno: il costo, sarà individuato in base alle ore impiegate valorizzate al relativo costo orario, da determinarsi come indicato all'articolo 8 delle presenti modalità, e sarà attestato tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

12.1.3. PERCENTUALI E MASSIMALI DI CONTRIBUTO – art. 17bis, c. 1, lettera a)

Il contributo è determinato applicando alle categorie di spesa le percentuali stabilite dalla Commissione europea:

- a) per consulenze esterne: **50%**;
- b) per studi e analisi condotti da personale dipendente dell'impresa con la partecipazione, in funzione di coordinamento dell'intervento, di un consulente esterno: **35%**.

Il costo del personale interno dipendente di cui alla lettera b) è ammesso a contributo fino ad un massimo pari alla somma del costo del consulente esterno e delle spese di trasferta del consulente esterno. Non sono ammissibili a contributo interventi che comportino esclusivamente costi per studi e analisi condotti da personale dipendente dell'impresa.

Il contributo non può comunque superare l'importo di **6.000 euro** per impresa.

12.2. INCENTIVI FINANZIARI PER LA REALIZZAZIONE DI SISTEMI DI GESTIONE DELLA RESPONSABILITÀ SOCIALE

In attuazione dell'articolo 17bis comma 1 lettera b) della legge, sono concessi

contributi alle imprese che realizzino sistemi di gestione della responsabilità sociale, intesi come l'adeguamento delle strategie aziendali, della struttura organizzativa, delle responsabilità gestionali, delle procedure e delle risorse, secondo quanto previsto dalla norma SA 8000.

La conformità del sistema di gestione della responsabilità sociale alla norma viene attestata da parte di organismi che il beneficiario può scegliere fra quelli accreditati dal sistema nazionale o da strutture equivalenti in ambito internazionale riconosciute dal sistema nazionale.

12.2.1 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE – art. 17bis, c. 1, lettera b)

Le domande di contributo devono essere presentate in competente bollo sui moduli predisposti dalla struttura competente prima della realizzazione dei relativi interventi.

La domanda deve consentire l'individuazione degli interventi e deve riportare le previsioni di spesa.

La durata complessiva del progetto non potrà superare i 18 mesi dalla data di presentazione della domanda.

Dopo la realizzazione degli interventi, dovrà essere presentata una relazione consuntiva, accompagnata dalla documentazione originale di spesa debitamente quietanzata, illustrante i risultati conseguiti e i costi sostenuti, motivando debitamente gli eventuali scostamenti rispetto alle previsioni di spesa.

Alla relazione consuntiva dovrà essere allegata copia del manuale della responsabilità sociale, in forma non controllata, da fornire in visione alla struttura competente.

Non sarà ammessa a contributo documentazione di spesa avente data posteriore alla durata massima ammessa per il progetto e neppure documentazione di spesa avente data anteriore alla data di presentazione della domanda.

L'erogazione del contributo avverrà dopo la certificazione della conformità del sistema di gestione della responsabilità sociale alla norma SA 8000 da parte di organismi accreditati, previa presentazione dell'attestato di certificazione.

12.2.2. CRITERI DI RILEVAZIONE DEI COSTI - art. 17bis, c. 1, lettera b)

Le spese sono riconosciute ammissibili all'erogazione del contributo solo se effettivamente sostenute e pagate, con la sola eccezione degli oneri differiti per il personale.

Per le singole categorie di spesa sono adottati i seguenti criteri:

a) *consulenze esterne riguardanti l'attuazione del sistema di gestione della responsabilità sociale*

Le spese, il cui importo deve essere commisurato alle dimensioni dell'impresa e non deve eccedere il normale costo di mercato, dovranno essere documentate mediante fatture o note di addebito quietanzate e saranno calcolate sulla base del loro ammontare al netto dell'I.V.A..

b) formazione, compreso il costo orario del personale dipendente

Le spese relative potranno riguardare attività di formazione del personale coinvolto nel sistema di gestione della responsabilità sociale, interne o esterne all'azienda. In particolare:

b1) le spese per la formazione del personale dipendente dell'azienda presso formatori esterni all'azienda dovranno essere documentate mediante fatture quietanzate e saranno calcolate sulla base del loro ammontare al netto dell'I.V.A.

Sarà ammesso a contributo il costo del personale dipendente in formazione esterna individuato in base alle ore di durata del corso valorizzate al relativo costo orario, da determinarsi come indicato all'articolo 8 delle presenti modalità, e attestato tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. Saranno ammesse a contributo le spese di trasferta del personale stesso regolarmente documentate, nella misura prevista per il personale dell'amministrazione regionale;

b2) le spese per l'intervento di formatori esterni in azienda dovranno essere documentate mediante fatture o note di addebito quietanzate e saranno calcolate sulla base del loro ammontare al netto dell'I.V.A.;

b3) il costo del personale interno dipendente, in funzione docente, qualora ne abbia comprovata capacità, e il costo del personale interno dipendente in funzione discente sarà individuato in base alle ore di durata del corso valorizzate al relativo costo orario, da determinarsi come indicato all'articolo 8 delle presenti modalità, e sarà attestato tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

Il costo del personale interno dipendente che partecipa al progetto di formazione in funzione discente è ammesso a contributo fino ad un massimo pari alla somma del costo del personale docente e delle spese di trasferta del personale docente e dei partecipanti.

Le spese relative alla formazione saranno ammesse a contributo soltanto se rientranti all'interno di un programma di formazione, documentato mediante le dispense utilizzate e verificabile da parte della struttura competente mediante comunicazione preventiva delle date degli interventi e dell'elenco degli allievi.

c) acquisizione di programmi per elaboratore elettronico.

Le spese ammissibili per l'acquisizione di programmi per elaboratore elettronico dovranno riguardare i costi per programmi, acquistati o fatti realizzare da tecnici, per la gestione del sistema di gestione della responsabilità sociale.

La spesa sarà documentata mediante fatture o note di addebito quietanzate e sarà calcolata sulla base del loro ammontare al netto dell'I.V.A.

Per le spese relative alla realizzazione in proprio di beni strumentali o di programmi per elaboratore elettronico, l'impresa dovrà presentare una perizia asseverata, redatta da un tecnico competente per materia, nella quale siano indicati i materiali utilizzati, le loro quantità e le ore impiegate per la realizzazione, nonché la conformità del manufatto alle norme vigenti.

d) *acquisto di norme tecniche.*

Le spese ammissibili per l'acquisto di norme tecniche dovranno riguardare i costi per l'acquisto di documenti utili per la certificazione del sistema di gestione della responsabilità sociale.

La spesa sarà documentata mediante fatture quietanzate e sarà calcolata sulla base del loro ammontare al netto dell'I.V.A..

e) *apporto professionale del personale interno dipendente.*

Il costo del personale dipendente, che non potrà superare il 15% della spesa complessiva ammessa a contributo, sarà individuato in base alle ore impiegate, valorizzate al relativo costo orario, da determinarsi come indicato all'articolo 8 delle presenti modalità, e sarà attestato tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

12.2.3. PERCENTUALI E MASSIMALI DI CONTRIBUTO – art. 17bis, c. 1, lettera b)

Il contributo è determinato applicando alle singole categorie di spesa le percentuali seguenti:

- a) *consulenze esterne: 50%*;
- b) *formazione del personale dipendente: 35%*;
- c) *acquisizioni di programmi:*
 - 3) per le piccole imprese: **15%**;
 - 4) per le medie imprese: **7,5%**;
- d) *acquisto di norme tecniche:*
 - 3) per le piccole imprese: **15%**;
 - 4) per le medie imprese: **7,5%**;
- e) *apporto professionale del personale dipendente: 35%*.

Il contributo non può comunque superare l'importo di **30.000 euro** per impresa.

12.3. INCENTIVI FINANZIARI PER LA CERTIFICAZIONE DI SISTEMI DI GESTIONE DELLA RESPONSABILITÀ SOCIALE

In attuazione dell'articolo 17bis, comma 1, lettera c) della legge, sono concessi contributi alle imprese che intendano certificare il proprio sistema di gestione della responsabilità sociale.

I contributi sono concessi a fronte di spese per il primo rilascio della certificazione, da parte di organismi accreditati dal sistema nazionale o da strutture equivalenti in ambito internazionale riconosciute dal sistema nazionale, della conformità dei sistemi di assicurazione della responsabilità sociale alla norma SA 8000.

12.3.1. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE – art. 17bis c. 1, lettera c)

Le domande di contributo dovranno essere presentate in competente bollo sui moduli predisposti dalla struttura competente prima della realizzazione dei relativi interventi e saranno accompagnate dalle previsioni di spesa.

La certificazione del sistema di gestione della responsabilità sociale dovrà essere conseguita entro 12 mesi dalla data di ultimazione del sistema.

Dopo la realizzazione degli interventi dovrà essere presentata una relazione consuntiva, accompagnata dalla documentazione originale di spesa debitamente quietanzata e dall'originale dell'attestato di certificazione, che dovrà essere fornito in visione alla struttura competente. Dovranno essere debitamente motivati gli eventuali scostamenti rispetto alle previsioni di spesa.

12.3.2. CRITERI DI RILEVAZIONE DEI COSTI – art. 17bis, c. 1, lettera c)

I contributi sono concessi per le spese sostenute dai beneficiari per lo svolgimento delle procedure di certificazione, comprese le spese di trasferta dei certificatori, a fronte di interventi di organismi di certificazione accreditati.

La spesa sarà documentata mediante fatture quietanzate e sarà calcolata sulla base del loro ammontare al netto dell'I.V.A..

12.3.3. PERCENTUALI E MASSIMALI DI CONTRIBUTO – art. 17bis, c. 1, lettera c)

Il contributo è determinato applicando alla spesa per la consulenza dell'ente certificatore la percentuale del **50%**.

Il contributo non può comunque superare l'importo di **6.000 euro** per impresa.

12.4. INCENTIVI FINANZIARI PER IL MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE DI SISTEMI DI GESTIONE DELLA RESPONSABILITÀ SOCIALE

In attuazione dell'articolo 17bis, comma 1, lettera d) della legge, sono concessi contributi alle imprese che intendano mantenere la certificazione del proprio sistema di gestione della responsabilità sociale per i primi sei anni dopo la prima certificazione.

12.4.1. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE – art. 17bis, c. 1, lettera d)

Le domande di contributo dovranno essere presentate in competente bollo sui moduli predisposti dalla struttura competente prima della realizzazione dei relativi interventi e saranno accompagnate dalle previsioni di spesa.

Dopo l'effettuazione degli interventi dovrà essere presentata una relazione consuntiva, accompagnata dalla documentazione originale di spesa debitamente quietanzata e copia del verbale della visita ispettiva. Dovranno essere debitamente motivati gli eventuali scostamenti rispetto alle previsioni di spesa.

12.4.2. CRITERI DI RILEVAZIONE DEI COSTI – art. 17bis, c. 1, lettera d)

I contributi sono concessi a fronte delle spese sostenute per gli interventi di organismi di certificazione accreditati, comprese le spese di trasferta.

La spesa sarà documentata mediante fatture quietanzate e sarà calcolata sulla base del loro ammontare al netto dell'I.V.A..

12.4.3. PERCENTUALI E MASSIMALI DI CONTRIBUTO – art. 17bis, c. 1, lettera d)

Il contributo è determinato applicando alla spesa per la consulenza dell'ente certificatore la percentuale del **50%**.

Il contributo non può comunque superare l'importo di **3.000 euro** per impresa ed in ragione di ogni anno.